Disciplinare del Mercato degli imprenditori agricoli "I prodotti della nostra terra"

(Decreto Ministero politiche agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'art.1, c.1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e L.R. 25 luglio 2008, n. 7 e ss mm ed ii)

Premesse

"I prodotti della nostra terra" - mercato degli imprenditori agricoli è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica. Questo mercato è nato nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, della trasparenza e dell'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità. L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici. Il mercato agricolo di Valdagno persegue anche un altro importante obiettivo che è quello di creare un'economia favorevole alla sussistenza dei piccoli produttori locali; infatti il carattere "familiare" delle aziende e l'importanza della loro sopravvivenza - in un contesto oltremodo difficile come quello montano - è strategico ai fini della valorizzazione e della manutenzione del territorio. Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.228/01, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci.

Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Si considerano imprenditori agricoli, ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.Lgs. n.228/01, anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Per azienda agricola biologica si intende l'azienda che attua le disposizioni di cui al regolamento CE n. 834/2007.

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possono vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalla proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.3510 del 20/11/07, in attuazione dell'art.1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n.296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmers' Market, riservati all'esercizio

della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

La commercializzazione dei prodotti biologici viene certificata dalle associazioni di produttori riconosciute dal Ministero per le Politiche Agricole alimentari e forestali a norma del Regolamento CE n. 834/2007. Nella Regione Veneto vige la <u>L.R. 31/05/2001 n.12</u> recante norme per la tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Articolo 1 Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato degli imprenditori agricoli denominato "I prodotti della nostra terra" ha le seguenti caratteristiche:

Specializzazione: vendita di prodotti locali di stagione o conservati secondo la tradizione, nonché di prodotti trasformati di cui al successivo articolo 7.

Luogo di svolgimento: Valdagno - Città Sociale (l'area precisa viene individuata dall'Amministrazione comunale sulla base della disponibilità degli spazi pubblici o ad uso pubblico).

Posizione, dimensioni e numero dei posteggi: la posizione dei singoli posteggi sarà individuata dall'ufficio comunale preposto con la predisposizione di idonea planimetria; sono previsti **n. 23** posteggi, di cui:

- **n. 20** aventi dimensione: 3 x 3 m,
- **n. 3** aventi dimensione 3 x 6 m, esclusivamente per furgone/banco frigo.

Con riferimento ai 3 posteggi 3x6 per furgone/banco frigo si precisa che le domande eccedenti tale numero saranno soddisfatte con il posteggio 3x3, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Tempi di svolgimento: mercato annuale

Frequenza settimanale nella giornata di: Sabato

Orari: orario di vendita 7.00 – 13.45

allestimento del posteggio entro le ore 8.30 e sgombero entro le ore 13.45

Merceologia: prodotti di cui al successivo articolo 7

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 Assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, l'Amministrazione Comunale concede a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al Dlgs. 228/01 nonché di cui al successivo art. 3 del presente regolamento il suolo pubblico o di uso pubblico relativo a n. 23 posteggi a Valdagno.

Di tali posteggi quelli della dimensione di 3 x 3 m devono essere coperti con gazebo concordati o

forniti dall'Amministrazione Comunale, mentre quelli della dimensione di 3 x 6 m, sono riservati a furgoni o attrezzature frigo.

Ai fini dell'assegnazione del posteggio vale il seguente ordine di priorità:

- 1. provenienza da Valdagno e dai Comuni confinanti, poi dagli altri Comuni montani (unioni e/o comunità montane) della Valle dell'Agno, del Chiampo e del Leogra e poi dai restanti comuni delle tre Valli citate; a seguire potranno essere valutate domande, al di fuori dei suddetti ambiti ed entro il territorio Veneto (in questo caso ha priorità la provincia di Vicenza);
- 2. imprese che nell'ambito del mercato contadino vendono esclusivamente prodotti di origine locale, prodotti in azienda, con riferimento al territorio delle Valli dell'Agno, del Chiampo e del Leogra (a tal fine il Comune fa riferimento agli elenchi forniti dagli Enti competenti che gestiscono detti territori);
- 3. imprese che vendono prodotti protetti da marchi di tutela;
- 4. vendita di prodotti biologici e/o agricoli e agroalimentari di qualità, etichettati e controllati (decreto legislativo n.220/95, L.R. 31/05/2001 n.12);
- 5. ordine di presentazione dell'istanza;
- 6. aziende che si impegnano ad esibire le analisi dell'acqua.

I posteggi sono assegnati anche a rotazione, sulla base della produzione stagionale di ogni singolo richiedente, per un periodo massimo di un anno, periodi inferiori all'anno possono essere anche non continuativi. La concessione del posteggio ha durata biennale. Nella fase di rinnovo del mercato gli operatori uscenti potranno mantenere i posteggi fino alla data di ingresso dei nuovi assegnatari fissata dal comune.

Il singolo posteggio può essere assegnato a più imprenditori agricoli, nel caso in cui gli stessi facciano richiesta di condividerne lo spazio al momento della presentazione della domanda per il bando. Nel caso in cui un'impresa agricola è in graduatoria ma non è assegnataria di posteggio oppure non abbia partecipato al bando, questa può fare richiesta di condividere un il posteggio già assegnato in accordo con il titolare, previa sua accettazione e verifica dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo; l'impresa deve indicare il periodo di condivisione.

L'assegnazione avviene tramite un bando unico per ciascun biennio pubblicato all'Albo pretorio del Comune. Successivamente l'assegnazione di eventuali posteggi, rimasti liberi o che si rendano liberi nel corso del tempo, verrà fatta dall'Ufficio scorrendo la graduatoria del bando. Al suo esaurimento l'Ufficio potrà esaminare le richieste pervenute fuori bando e assegnare il posteggio sulla base dell'ordine di priorità, di cui al comma 3 del presente articolo, e, in caso di parità, di data del protocollo.

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato deve presentare al Comune apposita domanda, con indicati i prodotti da vendere e il periodo richiesto sulla base della raccolta. La valutazione delle domande e la relativa graduatoria è curata da un'apposita Commissione, composta da personale del Comune e potrà essere integrata all'occorrenza da esperti del settore.

Le concessioni di posteggio per partecipare al Mercato degli imprenditori agricoli vengono rilasciate dal Comune di Valdagno a coloro che risulteranno assegnatari dei posteggi nel rispetto dei criteri elencati nel presente regolamento e nel relativo Bando di partecipazione.

Nel caso di posteggi non occupati entro le ore 8.30 per assenza degli operatori, gli imprenditori agricoli presenti, coordinati dalla Polizia Locale, di comune accordo, potranno sistemarsi nei posteggi liberi per garantire un'occupazione uniforme degli stessi. Gli imprenditori agricoli interessati potranno accedere ai posteggi non occupati con le modalità di cui al comma 3, punto 1

del presente articolo, in caso di parità, viene valutata la graduatoria dei precari tenuta dalla Polizia Locale; vanno ovviamente rispettati i criteri merceologici del presente disciplinare.

Articolo 3 Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale del Veneto;
- b. vendita diretta nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli (così come individuati ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. 228/01) anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del cc.;
- c. Possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/01;
- d. Possesso dell'attestato di registrazione previsto dal DDR Veneto del 05/03/08 n. 140.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato le aziende di agricoltura biologica che attuano le disposizioni di cui al regolamento CE n. 834/2007, purché in possesso dell'iscrizione nel registro imprese ai sensi del Dlgs.228/01.

L'Amministrazione Comunale, oltre i posteggi istituiti, individua due posti per associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore agricolo. Questi posteggi potranno essere utilizzati ai fini della spunta da eventuali agricoltori locali (per la provenienza vedere la planimetria), in caso di assenza di altri posteggi liberi.

Le associazioni senza scopo di lucro che partecipano al mercato, oltre ai prodotti di cui all'art. 7, possono vendere manufatti del piccolo artigianato della tradizione locale, aventi un legame con il mondo agricolo, ivi compreso il settore manifatturiero. A titolo esemplificativo: cesti, sedie impagliate, oggetti intagliati nel legno, confezioni con filati provenienti da agricolture biologiche o locali, candele di cera d'api, maglie in lana confezionate a mano, oggetti in cuoio, ecc..

Articolo 4 Individuazione degli spazi commerciali

L'individuazione dei singoli spazi nei quali vengono collocati gli imprenditori ammessi alla vendita è effettuata dall'Ufficio comunale, il quale assegna, sulla base della planimetria di cui all'art.1, a ciascun operatore il rispettivo posteggio. L'Ufficio terrà conto delle categorie merceologiche, in modo da variare l'offerta lungo il percorso. Ciascuna collocazione resta valida per tutta la durata dell'autorizzazione.

Il Comune si riserva, per motivi organizzativi, la facoltà di apportare modifiche alla localizzazione dei posteggi e del mercato.

Articolo 5 Gestione degli spazi commerciali

Considerata la collocazione del mercato di Valdagno in un contesto urbano di particolare pregio storico e architettonico, gli assegnatari di posteggi hanno l'obbligo di:

- collocare gli espositori esclusivamente nello spazio assegnato;
- esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le tipologie di produzione, fornito dall'amministrazione Comunale;

- rispettare nell'esposizione della merce le norme igienico sanitarie vigenti in materia, osservando anche le indicazioni dall'Azienda ULSS 5, titolare del servizio di vigilanza igienico-sanitaria;
- coprire i posteggi con gazebo di uguale dimensione e tipologia, il cui colore va concordato con l'Amministrazione comunale;
- nel caso di gazebo fornito dall'amministrazione comunale, custodirlo con cura e restituirlo alla scadenza del periodo concesso; in caso di rottura la riparazione va effettuata dall'operatore o dal comune con addebito dei costi all'operatore assegnatario;
- usare, nell'esposizione della merce, cassette di legno, cartone, cesti, escludendo contenitori in materiali plastici;
- mantenere pulita ed ordinata tutta l'area di svolgimento del mercato e riconsegnare l'area in condizioni di perfetta fruibilità e igiene al termine del mercato, collocando i rifiuti negli appositi spazi;
- essere presenti nei periodi assegnati effettuando un massimo di assenze pari ad 1/3 del periodo di operatività nel mercato;
- rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
- osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi condizioni climatiche o in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al personale incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero);
- aderire ad iniziative di promozione del Mercato.

Articolo 6

Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al mercato ed agli altri eventi promossi sul mercato stesso

Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento del canone di occupazione temporanea di suolo pubblico (COSAP). Il pagamento è effettuato per i mesi di assegnazione del posteggio. Il pagamento della COSAP deve avvenire con le modalità di cui al relativo regolamento. Eventuali spese di energia elettrica e raccolta rifiuti sono a carico degli assegnatari dei posteggi.

Articolo 7 Prodotti e Categorie merceologiche rappresentate

I prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi e, in ogni caso, sono esclusi i prodotti congelati.

I prodotti agroalimentari posti in vendita, freschi o trasformati a seguito di attività di manipolazione, devono provenire dalla propria azienda agricola ammessa al mercato.

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato degli imprenditori agricoli sono le seguenti:

- a. prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico;
- b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico;

- c. erbe officinali e aromatiche
- d. prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche).

I prodotti agricoli vegetali e animali (stagionali o conservati secondo la tradizione, nonché trasformati) la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli, sottaceti
- prodotti da forno dolci e salati
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- pomodori passati e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi
- vino e birra confezionati
- piante e fiori
- carne e pesce

Articolo 8

Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

L'autorizzazione alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e con la normativa di riferimento in materia.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 9

Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

È consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico delle merci e delle eventuali apparecchiature per la conservazione degli alimenti.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato deve contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore potrà ottenere efficaci conoscenze ed informazioni sul prezzo applicato, sulla composizione e sulla rintracciabilità. In particolare vanno segnalati gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole (nei limiti di cui all'art.7) per i quali è necessario indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

Gli imprenditori agricoli devono adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli

imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili.

Gli imprenditori agricoli che mettono in vendita prodotti freschi devono far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole; in particolare i preparati quali pane e prodotti da forno devono essere posti in vendita già confezionati.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune di Valdagno.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare, per quanto compatibili, le disposizioni del "Piano per il Commercio su aree Pubbliche".

Art. 10 Funzionamento del mercato e controlli

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando, per questi ultimi, la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

I responsabili degli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

L'Amministrazione ha la facoltà di inviare propri incaricati presso le Aziende per verificare qualità e quantità delle produzioni.

La graduatoria dei posteggi, assegnati secondo i criteri di cui all'art. 2, viene completamente rifatta ad ogni mercato sulla base delle richieste che pervengono in seguito alla pubblicazione del relativo Bando di partecipazione.

L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.

La graduatoria e il registro sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e il procedimento sanzionatorio è regolato dalla L. 689/81 e ss. mm. ii. (D.Lgs. 507/99), fatta salva l'applicabilità di altre specifiche sanzioni proprie del settore commercio.

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.

Art. 11 Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

La violazione di una o più delle disposizioni del Disciplinare del mercato ripetuta per più di due volte nell'arco di un anno o l'assenza dal mercato non giustificata per tre edizioni nell'arco

dell'anno solare, comporta l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso con la revoca dell'autorizzazione.

Dell' accertamento delle violazioni di cui sopra il Comune ne dà notizia al soggetto autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi.

Art. 12 Disposizioni finali

La comunicazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 ha efficacia immediata.

L'Amministrazione Comunale, in accordo con le Associazioni di Categoria, può variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.

All'interno del mercato possono essere realizzate attività didattiche, culturali e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Per le concessioni di posteggio già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente variante, valgono le condizioni riportate nelle stesse fino alla loro scadenza, per quanto non riportato nell'autorizzazione vale il presente disciplinare.

Allegato: Schema di Bando per l'assegnazione dei posteggi



Mercato degli imprenditori agricoli Schema di Bando per l'assegnazione dei posteggi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 4 comma 3 del d.m. delle politiche agricole e forestali del 20/11/2007;

Visto che l'Amministrazione Comunale, in continuità con la programmazione avviata nel 2010, con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del, ha approvato il "Disciplinare del mercato degli imprenditori agricoli - variante n. 3";

Considerato che il mercato è riservato esclusivamente ai produttori agricoli, per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, incentivare il consumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole locali e quelle del biologico.

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per l'assegnazione, con <u>concessione biennale</u>, dei posteggi del seguente mercato:

Specializzazione: vendita di prodotti agricoli locali di stagione o conservati secondo la tradizione, nonché di prodotti agricoli trasformati (articolo 7).

Luogo di svolgimento: Valdagno - Città Sociale (l'area precisa viene individuata dall'Amministrazione comunale sulla base della disponibilità degli spazi pubblici o ad uso pubblico).

Posizione, dimensioni e numero dei posteggi: la posizione dei singoli posteggi sarà individuata dall'ufficio comunale preposto con la predisposizione di idonea planimetria; sono previsti **n. 23** posteggi, di cui:

- **n. 20** aventi dimensione: 3 x 3 m,
- n. 3 aventi dimensione 3 x 6 m, esclusivamente per furgone/banco frigo.

Con riferimento ai 3 posteggi 3x6 per furgone/banco frigo si precisa che le domande eccedenti tale numero saranno soddisfatte con il posteggio 3x3, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

n. 2 posteggi aggiuntivi riservati ad associazioni.

Tempi di svolgimento: mercato annuale.

Frequenza settimanale nella giornata di: Sabato

Orari: orario di vendita 7.00 – 13.45

allestimento del posteggio entro le ore 8.30 e sgombero entro le ore 13.45

Merceologia: prodotti alimentari e non alimentari di cui all'articolo 7 del disciplinare

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

I posteggi sono assegnati anche a rotazione, sulla base della produzione stagionale ad ogni singolo richiedente, per un periodo massimo di un anno, periodi inferiori all'anno possono anche essere non continuativi. La concessione del posteggio ha durata biennale.

Il singolo posteggio può essere assegnato a più imprenditori agricoli, nel caso in cui gli stessi facciano richiesta di condividerne lo spazio.

La gestione dell'area e del mercato è affidata all'Ufficio Attività Economiche del Comune ed al Comando di Polizia Locale.

Gli operatori devono utilizzare dei gazebo di copertura concordati con l'Amministrazione Comunale al fine di uniformare e connotare chiaramente le strutture di vendita del mercato; inoltre, nell'esposizione della merce, devono essere utilizzati contenitori riutilizzabili, riciclabili e di origine naturale quali cassette di legno, cartone, cesti, escludendo i materiali plastici. L'accesso con i mezzi all'area del mercato sarà limitato alle operazioni di carico e scarico della merce.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Sono ammesse a partecipare al presente Bando le imprese agricole - in forma individuale o società di persone - ubicate nell'ambito territoriale del Veneto, con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese.

Nella domanda dovranno essere dichiarati:

- 1. il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 228/2001 e l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in qualità di imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580;
- 2. la presa visione del Disciplinare per lo svolgimento del Mercato;
- 3. i prodotti aziendali oggetto di vendita, la quantità e il periodo di commercializzazione;
- 4. la garanzia di copertura temporale, espressa in mesi;
- 5. la tipologia dell'impresa mediante l'indicazione delle colture e/o allevamenti risultanti dal Fascicolo aziendale; l'eventuale possesso della certificazione biologica;
- 6. le caratteristiche della conduzione aziendale con l'indicazione dell'iscrizione all'INPS del titolare e dei collaboratori familiari (coniuge, convivente, parenti fino al 3° grado, affini fino al 2° grado) e della data di nascita dei medesimi;
- 7. l'ubicazione del centro aziendale (in caso di più corpi aziendali dovrà essere indicata l'ubicazione riferita al corpo aziendale avente prevalenza economica);
- 8. le caratteristiche di priorità sopraelencate di cui la ditta gode;
- 9. l'attrezzatura per la vendita;
- 10. la richiesta di fornitura di energia elettrica, le dimensioni della piazzola.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati a partecipare al presente bando dovranno inoltrare al Comune, entro e non oltre il ../../.. alle ore 12.00, la domanda, in carta libera, di assegnazione del posteggio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con Posta Elettronica Certificata ovvero mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Valdagno, redatta utilizzando lo schema allegato e riportando sulla busta la seguente dicitura:

Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi nel Mercato dei produttori agricoli.

Le domande pervenute successivamente alla chiusura del presente bando saranno valutate dall'Ufficio preposto, con riserva di verifica dei requisiti, e inserite in un elenco per l'eventuale subentro a ditte che dovessero abbandonare il mercato o la sopravvenuta disponibilità di nuovi spazi. Alla domanda, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Attività Economiche del Comune provvede alla convocazione della Commissione preposta all'esame delle domande presentate; questa redige la graduatoria secondo i seguenti **criteri di assegnazione Punti:**

1. Provenienza

- a) Viene valutata prioritariamente la provenienza da Valdagno e Comuni confinanti, poi dagli altri Comuni della Valle dell'Agno, del Chiampo e del Leogra, applicando i seguenti punteggi:
- sede azienda nel Comune di Valdagno 10 punti
- sede azienda nei Comuni confinanti con Valdagno 8 punti
- sede azienda nei Comuni montani (unioni e/o comunità montane) delle Valli dell'Agno, del Chiampo e del Leogra **6 punti**
- sede azienda negli altri Comuni delle Valli dell'Agno, del Chiampo e del Leogra 3 punti.
- b) A seguire sono valutate le domande fuori dei suddetti ambiti ed entro il territorio Veneto dando priorità alla Provincia di Vicenza, applicando i seguenti punteggi:
- sede azienda negli altri Comuni della Provincia di Vicenza 2 punti
- sede azienda negli altri Comuni del Veneto 1 punto.

2. Vendita esclusiva di prodotti locali (Valli dell'Agno, del Chiampo e del Leogra)

Alle imprese che nell'ambito del mercato contadino vendono esclusivamente prodotti tipici di origine locale prodotti in azienda, con riferimento al territorio delle Valli dell'Agno, del Chiampo e del Leogra (la Commissione fa riferimento agli elenchi forniti dagli Enti competenti che gestiscono detti territori e al parere di eventuali esperti invitati) si applica il seguente punteggio: **3 punti.**

3. Vendita di prodotti protetti da marchi di tutela

Alle imprese che nell'ambito del mercato contadino vendono prodotti protetti da marchi di tutela: **3 punti.**

4. Vendita di prodotti biologici

Alle imprese che nell'ambito del mercato contadino vendono prodotti biologici e/o agricoli e agroalimentari di qualità, etichettati e controllati ai sensi delle leggi vigenti in materia: produzione biologica/integrata **3 punti.**

5. Ordine di presentazione dell'istanza

Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti, verrà garantita la priorità alle aziende locali provenienti dai Comuni di cui al punto 1.a) e successivamente verrà valutata la data di arrivo o presentazione della domanda, anche se la data di protocollo è successiva.

6. Aziende che si impegnano ad esibire le analisi dell'acqua.

Alle aziende che esibiscono le analisi dell'acqua: 2 punti

CAUSE DI ESCLUSIONE

Le domande pervenute fuori termine o non contenenti tutti i dati richiesti non verranno prese in considerazione. Al fine di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti il posteggio e in ogni caso al fine di poter procedere alla formazione della graduatoria, il Comune si avvale delle notizie in possesso o comunque delle verifiche esperite dagli addetti alla vigilanza.

Inoltre sarà accertato con le modalità previste dalla legge il possesso dei requisiti occorrenti per la partecipazione all'assegnazione.

GRADUATORIA

La Commissione provvederà alla valutazione e alla predisposizione delle graduatorie.

La concessione sarà biennale.

La graduatoria approvata con determinazione del dirigente responsabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Valdagno: www.comune.valdagno.vi.it.

ASSEGNAZIONE POSTEGGI

Entro 10 giorni dalla formazione della graduatoria, la struttura comunale incaricata procederà a comunicare l'esito delle domande agli interessati.

Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento, prescritti dal presente bando.

CANONI

Il concessionario di posteggio dovrà corrispondere:

- 1. tariffa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti, nel caso il servizio di asporto rifiuti e pulizia dell'area venga svolto dall'Amministrazione Comunale;
- 2. il canone di occupazione suolo pubblico;
- 3. consumi per la fornitura di energia elettrica (solo per gli operatori che ne facciano espressa richiesta).

I costi di cui ai punti 2 e 3 saranno calcolati sulla base della copertura temporale di ciascun operatore, indipendentemente dalla partecipazione effettiva al mercato.

L'ufficio tributi è competente per la determinazione e la riscossione dei suddetti tributi.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento al vigente "Disciplinare del Mercato degli imprenditori agricoli" approvato con deliberazione di C.C. n. ... del

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs. 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.

Valo	lagno,					
------	--------	--	--	--	--	--

Il Dirigente

Documentazione in visione:

presso l'Ufficio Attività Economiche del Comune di Valdagno, Via S. Lorenzo, 4:

- Disciplinare del Mercato degli imprenditori agricoli.

Per informazioni: Comune di Valdagno, Ufficio Attività Economiche Via S. Lorenzo, 4 36071 Valdagno (VI) tel. 0445/428150, fax 0445/428176 e-mail:

Referente: